

Classificazione del documento: Consip Internal

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI ACCORDO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ il _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei” o la “Committente” o il “Contraente”)

E

la Società **Refinitiv S.p.A. (ex Thomson Reuters Market Italia S.p.A.)**, con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 2, 20123 Milano, codice fiscale 03771690967, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Luigi Cimaschi, nato a Milano il 10 aprile 1966 (C.F. CMSLGU66D10F205Y), domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “REF” o “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto dell’efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti - nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse di Sogei S.p.A. (“Committente”), per l’acquisizione di prodotti e servizi Refinitiv S.p.A., come enucleati nella Clausola 1.3, del Contratto Quadro, come modificato dal presente Accordo, ricorrendo i presupposti di cui all’ art. 63 comma 2 lett. b), n. 3 del D. Lgs 50/2016;

- l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>.
- .
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto
- Refinitiv S.p.A. si impegna a consegnare a Sogei S.p.A. la polizza assicurativa, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del presente Accordo, pena la facoltà di Sogei S.p.A. di dichiarare risolto di diritto l'Accordo stesso; una volta prodotta, tale documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto;
- Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 8656497F4B;
- le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi di interferenza e, pertanto, i costi della sicurezza per oneri interferenti sono pari a zero;
- con il presente Accordo le Parti recepiscono integralmente gli standard contrattuali della Refinitiv S.p.A. (che di qui innanzi, saranno denominati: Allegato 1 "Contratto Quadro" (di cui è parte integrante l'Allegato GDPR), Allegato 2 "Informazioni", Allegato 3 "Software", Allegato 4 "Servizi Professionali", salve le modifiche espressamente convenute nel presente Accordo;
- il presente Accordo, unitamente agli Allegati sopra richiamati, come modificati dal presente Accordo nonché l'Allegato 5 "Capitolato tecnico", l'Allegato 6 "Dichiarazione d'Offerta", Allegato 7- Patto di integrità complessivamente costituiscono il "**Contratto**" o "**Accordo**". In caso di contrasto tra quanto previsto nell'Accordo e quanto previsto negli Allegati ad esso, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo. L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse

Tanto premesso, che costituisce parte integrante del Contratto, le Parti (per tali intendendosi congiuntamente Sogei e Refinitiv) procedono alla stipula del presente Accordo e **convengono quanto segue:**

le Parti sono vincolate dall'Allegato 1 "CONTRATTO QUADRO", salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

L'epigrafe è **modificata** come segue:

Le Parti sono vincolate dal Contratto, come definito in premessa. Si precisa che le Parti sottoscriveranno di volta in volta gli Ordini che conterranno le prestazioni e le relative quantità da acquistare, in ragione delle specifiche esigenze di Sogei e nell'ambito del massimale economico stabilito nella clausola 3. La disciplina specifica che sarà contenuta nei singoli Ordini troverà applicazione solo in quanto non confliggente con il Contratto. I termini in maiuscolo utilizzati ma non altrimenti definiti sono indicati alla Clausola 19, come modificata dal presente Accordo.

La Clausola n.1 - DISPOSIZIONI GENERALI - è modificata come segue:

1.1. Le Parti. Entrambe le Parti potranno stipulare Ordini che saranno regolati dal Contratto.

1.2. Prevalenza. Fermo quanto riportato in premessa, le Parti convengono quanto segue:

- il presente Accordo modifica i seguenti documenti: Allegato 1 "Contratto Quadro", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Software", l'Allegato 4 "Servizi Professionali" e, comunque, prevale sui medesimi in caso di conflitto;
- trovano applicazione le clausole, contenute nei predetti Allegati, ancorché non riportate nel presente Accordo, che non vengano espressamente modificate dall'Accordo medesimo;
- le clausole 5.2 (Restrizioni di utilizzo) e 6 (Restrizioni imposte da Fornitori Terzi), come modificate nel presente Accordo, hanno prevalenza su qualsiasi disposizione del Contratto che sia in conflitto con esse.

1.3. Oggetto. Il Contratto ha ad oggetto:

- a) SERVIZI INFORMATIVI;
- b) SERVIZI DI PIATTAFORMA e in particolare: Locazione della Piattaforma TREP-RT , Supporto al Sistema ITTV, Servizi di Supporto specialistico su chiamata;

1.4. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, anche:

- dal Patto di integrità;
- dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa.

1.5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. _____. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

La Clausola n.2 - DURATA - è modificata come segue:

2.1. Il Contratto ha inizio a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto ("Data di Efficacia") e resterà valido fino al 30 giugno 2024. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020. Si precisa che, con la prima fattura trimestrale, Sogei provvederà al pagamento del corrispettivo connesso ai servizi eventualmente erogati da REF successivamente alla data di scadenza del precedente contratto (30.06.2021) e sino alla sottoscrizione del presente Contratto.

2.2. Gli Ordini che le Parti sottoscriveranno produrranno effetti per il periodo in essi indicato, fermo restando che la durata di ciascun ordine non potrà mai superare la durata del Contratto, come sopra stabilita. Le Parti convengono che non sarà possibile nessuna forma di rinnovo tacito né del Contratto né degli Ordini.

2.3. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel

contratto, ove un cambiamento della Contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2.4. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

2.5. Nei casi di cui precedenti punti 2.3 e 2.4 del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

2.6. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.

2.7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2.8. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

2.9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

La Clausola n.3 - CORRISPETTIVI - è modificata come segue:

3.1. Pagamento dei corrispettivi per i SERVIZI INFORMATIVI. REF fatturerà i Corrispettivi per i servizi informativi ("Informazioni") su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento con esito positivo della verifica di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. I Corrispettivi maturano dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il Servizio in questione è reso disponibile da REF fino alla fine del mese nel quale ha effetto la cessazione del Servizio. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

3.1.bis - Pagamento dei corrispettivi per La LOCAZIONE DELLE LICENZE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT, per IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA ITTV e per i SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU CHIAMATA. REF fatturerà i Corrispettivi per la Locazione delle Licenze della Piattaforma TREP-RT e per il Servizio di Supporto al Sistema ITTV, su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento, con esito positivo, delle verifiche di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. In caso di ritardo nei pagamenti vale quanto previsto al punto 3.1 che precede.

REF fatturerà i Corrispettivi per i Servizi di Supporto Specialistico su Chiamata, su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità, come previsto all'art. 4 comma 6 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla consegna, da parte dell'Impresa, del "Consuntivo attività" come previsto al comma 9, della Clausola 2bis SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA, dell'allegato 4 "Servizi Professionali". La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. In caso di ritardo nei pagamenti vale quanto previsto al punto 3.1 che precede.

3.3. Modifiche dei Canoni. REF potrà aumentare o modificare la base di calcolo dei Corrispettivi con decorrenza a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, dandone preavviso alla Contraente entro il 1° ottobre dell'anno precedente. Se REF aumenta i Corrispettivi in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al Servizio interessato dall'aumento o dalla modifica dandone preavviso a REF entro il 15 novembre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui REF fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

3.4. Modifiche dei Corrispettivi Accessori. Il punto viene modificato come segue.

REF potrà aumentare di volta in volta i Corrispettivi Accessori. I Corrispettivi Accessori per le reti e le strutture di comunicazione potranno essere soggetti ad aumenti a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, dandone preavviso alla Contraente entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. REF si impegna a dare alla Contraente preavviso di qualsiasi eventuale aumento dei Corrispettivi Accessori, ma potrebbe non essere in grado di farlo, se TR stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Se REF aumenta i suddetti Corrispettivi accessori in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al servizio interessato dal corrispettivo accessorio aumentato o dalla modifica dandone preavviso a REF entro il 15 novembre dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui REF fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

3.6. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per tutti i servizi e le prestazioni oggetto del presente Contratto, è pari a € _____,00 (euro _____/00), IVA esclusa. Per il corrispettivo dei singoli servizi si rinvia alla Dichiarazione d'Offerta, nonché alle specifiche clausole riportate nel seguito. Con riferimento ai "SERVIZI INFORMATIVI", si precisa che la fornitura sarà regolata sulla base di ORDINATIVI ANNUALI che andranno progressivamente ad erodere il massimale definito nel Contratto. Successivamente alla stipula, verrà emesso il PRIMO ORDINATIVO, destinato a coprire i primi 12 mesi di fornitura e l'importo corrispondente è da intendersi come il quantitativo globale minimo garantito a REF.

3.7 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3.8. Le tariffe e tutti i canoni e corrispettivi, sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, ferme restando le ipotesi di variazione del prezzo previste dal presente Contratto.

3.9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e della clausola 3.3 del Contratto Quadro, come modificato dal presente Accordo.

3.10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

La Clausola n.4 - ESECUZIONE E CONFORMITA' - è modificata come segue:

4.1. Obblighi delle Parti. REF fornirà i Servizi alla Contraente con diligenza e competenza e si impegnerà ad adottare ogni opportuna cautela affinché i Servizi, prima di essere resi alla Contraente, e i prodotti software ed i programmi utilizzati nell'ambito del presente Contratto, siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. REF fornirà e la Contraente utilizzerà i Servizi conformemente (a) alle specifiche operative per il funzionamento o l'accesso al Servizio e (b) alle leggi e ai regolamenti applicabili. Se alla Contraente è concesso di fornire a terzi autorizzati l'accesso a una parte qualsiasi dei Servizi, la Contraente dovrà garantire che tali soggetti rispettino tutte le disposizioni del Contratto applicabili alla Contraente come se fossero a lei direttamente applicabili.

4.2. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del servizio", per ciascuna prestazione oggetto del contratto.

4.3. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

4.4. In caso di inadempimento di REF alle obbligazioni di cui al precedente comma 4.1, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente Contratto, REF è obbligata al risarcimento del danno nei limiti di cui alle Clausole n. 15 e 16 del Contratto Quadro, come di seguito modificate.

4.5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

4.6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o la penale eventualmente prevista in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.

4.7 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

4.8 Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

4.9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

4.10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

4.11 Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

La Clausola n.5 - PERMESSI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO - è modificata come segue.

5.1. Utilizzo. REF permette alla Contraente di utilizzare i Servizi nell'ambito dell'uso stabilito nel Contratto e negli Ordini.

La Clausola n.6 - RESTRIZIONI IMPOSTE DA FORNITORI TERZI - è modificata come segue:

6.1. Restrizioni imposte da fornitori Terzi. I Fornitori Terzi possono imporre restrizioni aggiuntive all'utilizzo delle proprie Informazioni, delle proprie Dotazioni o dei propri servizi, e possono modificarli di volta in volta. Tali restrizioni possono includere il divieto di certi tipi di utilizzo o la richiesta alla Contraente di segnalare il proprio utilizzo al Fornitore Terzo in questione, ottenerne il consenso, oppure pagare canoni aggiuntivi tramite REF o direttamente a tale Fornitore Terzo. La Contraente può visualizzare le restrizioni che i Fornitori Terzi hanno comunicato a REF su www.refinitiv.com/en/policies/third-party-provider-terms (il "Sito contenente le condizioni di terzi") o in alternativa, in alcuni casi, all'interno del Servizio in questione. REF compirà ogni ragionevole sforzo dal punto di vista commerciale per garantire che il Sito contenente le condizioni di terzi o il Servizio (a seconda dei casi) siano mantenuti aggiornati con le ultime politiche di ciascun Fornitore Terzo rilevante. Le modifiche al Sito dei termini di terzi saranno pubblicate sul Portale clienti su base trimestrale; REF si impegnerà a fornire alla Contraente un avviso di 30 giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se REF stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Tali restrizioni sono vincolanti per la Contraente allo stesso modo di ogni altra disposizione del presente Contratto solo dal momento in cui REF ne abbia consentita la conoscenza.

6.2. Ottemperanza alle disposizioni di Fornitori Terzi. I Fornitori Terzi, in caso di violazione delle restrizioni di cui al punto precedente, hanno il diritto di richiedere che REF limiti, sospenda o interrompa l'accesso della Contraente alle Informazioni, alle Dotazioni o ai servizi di tali Fornitori Terzi. Se REF intraprende tali azioni: (a) compirà ogni ragionevole sforzo per darne preavviso alla Contraente e (b) non sarà responsabile di eventuali danni collegati sostenuti dalla Contraente, successivamente alla comunicazione del preavviso, nella misura in cui REF fosse in grado di fornire tale preavviso.

6.3. Segnalazioni a Fornitori Terzi. REF potrà segnalare ai Fornitori Terzi i dettagli dell'utilizzo da parte della Contraente delle Informazioni, delle Dotazioni o dei servizi di tali Fornitori Terzi, che sia svolto in violazione del presente Contratto, previa contestazione alla Contraente.

La Clausola n.11 - CESSAZIONE E CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE - è modificata come segue:

11.1 Fattori esterni. REF potrà, dandone preavviso ("Preavviso di REF"), cessare un Servizio in tutto o in parte, oppure modificarlo o modificare le condizioni a cui è fornito, se il Servizio, in tutto o in parte: (a) dipende da un accordo o contratto tra REF e un suo Affiliato o una terza parte, e tale accordo o contratto con la terza parte, o le dotazioni della terza parte, o altri input vengono modificati o cessati; (b) diventa illegale o contrario a qualsiasi legge, regolamento, linea guida o richiesta di autorità di regolamentazione; oppure (c) diventa soggetto a una denuncia effettiva o potenziale di violazione dei diritti di terzi. REF si impegnerà a dare alla Contraente ragionevole preavviso di tale cessazione o modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se l'evento esterno è sotto il controllo di terzi. La data di efficacia della cessazione o modifica come indicato nel preavviso - o comunque nella comunicazione - di REF è la "Data di Modifica". Se una cessazione o modifica parziale in conformità alla presente clausola 11.1 cambia in modo sostanziale o pregiudizievole la natura dei diritti concessi nel Servizio, la Contraente potrà disdire il Servizio in questione dandone preavviso a TR entro e non oltre 30 giorni dopo la data del Preavviso di REF. In tal caso, il Servizio sarà cessato a partire dalla Data di Modifica.

11.2 Obsolescenza. REF potrà rendere obsoleti: (a) una versione precedente di un Servizio, con preavviso di almeno sei mesi successivamente alla disponibilità generale di un Aggiornamento o Upgrade (sia esso designato con lo stesso nome di Servizio o con uno diverso), e (b) qualsiasi Servizio nel complesso, con preavviso di almeno sei mesi. REF non avrà alcun obbligo di fornire o supportare Servizi obsoleti o versioni obsolete dei Servizi al termine di tali periodi di preavviso. Nel caso di obsolescenza di una versione come descritto al punto (a), il periodo di durata del Servizio in questione continuerà, salvo che la nuova versione sia soggetta a Corrispettivi aggiuntivi, nel qual caso la Contraente potrà recedere dal Servizio dandone preavviso a REF entro 30 giorni dalla data del Preavviso di REF. Nel caso di obsolescenza di un Servizio come descritto in (b), il Servizio cesserà (eccetto nella misura in cui REF abbia concesso alla Contraente un diritto perpetuo ad usare il Software). Resta comunque fermo quanto previsto in proposito nell'Allegato Software clausola 8.2.

11.3. Sospensione. REF potrà, su preavviso, sospendere un Servizio in tutto o in parte e i diritti della Contraente in relazione a tale Servizio, se: (a) REF ha diritto a cessare il Servizio in conformità alla Clausola n. 11.4 (Risoluzione per inadempimento), o alla Clausola n. 11.5 (Risoluzione per insolvenza); (b) REF è obbligata a farlo da un Fornitore Terzo che ha subito una violazione del Contratto; oppure (c) REF è obbligata a farlo da leggi o regolamenti o su richiesta di un ente regolatore. Tale sospensione potrà continuare fino a che la condizione è cessata. La Contraente è tenuta a continuare a pagare i Corrispettivi durante qualsiasi periodo di sospensione parziale, consentito dalla presente Clausola, limitatamente alla parte di servizi di cui continua a fruire.

11.4 Risoluzione per inadempimento. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto, con preavviso, se l'altra Parte ha commesso un grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto stesso e tale violazione (a) resta senza rimedio per 30 giorni successivi alla data in cui la parte inadempiente riceve una comunicazione dall'altra parte che descrive la violazione e richiede di rimediare, oppure b) non è rimediabile. Tuttavia, se una violazione sostanziale riguarda esclusivamente uno o più Servizi (ma non tutti i Servizi), la parte adempiente potrà risolvere il Contratto limitatamente a tale/i servizi.

11.5. Il punto è eliminato.

11.6. Provvedimenti ingiuntivi. Niente di quanto contenuto nel presente Contratto impedisce a REF o alla Contraente di ricorrere a un provvedimento d'urgenza o a rimedi simili presso un tribunale di giurisdizione italiana per impedire o limitare violazioni del Contratto.

11.7. Rimborsi. Il punto è eliminato. 11.10. Ulteriori cause di risoluzione. Si conviene che la Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' art. "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Durata", "Penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Riservatezza", , "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", <eventuale: "Subappalto">, "Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione"; "Personale impiegato e inadempienze contributive e retributive", "Cauzione", "Esecuzione e conformità", "Protezione dei dati", "Clausola Best Customer", "Servizio di supporto specialistico a chiamata", "Proprietà intellettuale".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

11.11. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

11.12. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa

formularà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.13. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

11.14. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.15. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

11.16. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

11.17. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

11.18. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Clausola n.12 - RISERVATEZZA - è modificata come segue:

12.3. Efficacia degli obblighi nel tempo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dalle Parti anche in caso di cessazione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

12.4. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

12.5. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

12.6. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non

permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

La Clausola n.13 - PROTEZIONE DEI DATI è modificata come segue:

13.5 Requisiti di Leggi Locali. Se in relazione al trattamento di Informazioni di Identificazione Personale al Contraente o a REF è richiesto esplicitamente dalla Normativa sulla Protezione dei Dati Personali di includere specifici termini attinenti alla privacy dei dati nel suo contratto scritto con l'altra parte, gli ulteriori termini sulla privacy dei dati saranno comunicati al Contraente da REF di volta in volta. Le parti riconoscono e accettano che, alla presente clausola 13, si aggiungono le ulteriori condizioni sulla privacy contenute nell'Allegato GDPR (allegato al presente Accordo) e che qualsiasi riferimento alla presente clausola deve essere interpretato in modo tale da includere tali termini aggiuntivi sulla privacy dei dati.

13.6 Nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, in materia di privacy, imputabili a REF, la stessa sarà responsabile del danno cagionato, ai sensi dell'art.16 dell'Accordo come modificata dal presente Contratto, salva la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva.

13.7. Si precisa che, ai sensi del punto 1.5 dell'Allegato GDPR, REF assume il ruolo di Titolare del trattamento delle informazioni per i servizi "Eikon" ed "Eikon Messenger"; si precisa che, per consentire la concreta operatività della previsione di cui al punto 1.5 lett.a). dell'Allegato GDPR, REF ha l'obbligo di redigere un'informativa privacy per ciascuno dei servizi resi disponibili al MEF, il quale, a sua volta, porrà in essere misure ragionevoli per portarla all'attenzione di tutte le persone a cui mette a disposizione i servizi.

13.8 Le Parti concordano che ai fini del presente Contratto non si applicherà il punto 1.6 dell'Allegato GDPR, relativo a situazioni di responsabilità solidale. Qualora in futuro il Contraente desideri ordinare un servizio che richieda l'applicazione del punto 1.6, le Parti concorderanno e formalizzeranno per iscritto la rinnovata efficacia del punto 1.6.

13.9. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico per quanto concerne il trasferimento di dati personali Extra UE.

La Clausola n.14 - CONTROLLI - è modificata come segue:

14.2. Corrispettivi e spese. Il punto è eliminato.

La Clausola n.15 - ESCLUSIONI - è modificata come segue:

15.1. Esclusione generale di responsabilità. Sono escluse tutte le garanzie, le condizioni e altri termini previsti dalla legge, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie o altri termini riguardanti la commerciabilità, la qualità soddisfacente e l'idoneità per uno scopo particolare. A meno che non sia esplicitamente previsto altrimenti, i Servizi vengono erogati 'come sono', senza alcuna garanzia di qualsivoglia natura. REF non garantisce che i Servizi (ivi compresi informazioni o materiali forniti a REF dai quali dipende in tutto o in parte un Servizio) siano forniti senza interruzioni, ritardi, omissioni o errori ("Difetti"), o che tutti i Difetti vengano corretti, fatta salva la correttezza del puntamento del dato e la disponibilità del collegamento. Restano salve le garanzie previste per i prodotti software e per i servizi professionali.

La Clausola n.16 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - è modificata come segue:

16.1. Responsabilità illimitata. I limiti di responsabilità di cui alla Clausola 16.2 (Limite massimo di responsabilità) non si applicano a: (a) frode, rappresentazioni distorte, comportamento doloso o condotta di una parte che dimostri una palese noncuranza per i diritti di altri; (b) negligenza che provochi decesso o danni alla persona; (c) obblighi di indennizzo, eccetto quanto descritto nella Clausola n. 17.2 (Limitazioni di terzi);

(d) violazione da parte di REF dei Diritti di Proprietà Intellettuale fatti valere da terzi nei confronti della Contraente. Niente di quanto contenuto nel presente Contratto limita le responsabilità che non possono essere limitate per legge.

16.1 bis Responsabilità e corrispettivi. Resta inteso che qualora i controlli di cui all'art. 14 (Controlli) rivelino che la Contraente abbia violato il Contratto, la Contraente dovrà pagare (a) tutti i corrispettivi non interamente pagati con riferimento a qualsiasi periodo di inadempimento, e (b) i costi relativi allo svolgimento dell'Audit stesso, eccetto il caso in cui l'ammontare dei corrispettivi dovuti ma non pagati risulti inferiore rispetto al 5% dei corrispettivi dovuti per i servizi di riferimento, ed in ogni caso qualora tali costi siano imposti a REF da un Fornitore Terzo.

16.2. Limite massimo di responsabilità. La responsabilità complessiva di ciascuna Parte nei confronti dell'altra in ogni anno solare per i Danni (per effetto di obblighi contrattuali, illeciti o altro) in relazione ad ogni Servizio ordinato in conformità al presente Contratto non eccederà i Corrispettivi complessivi pagati o pagabili dalla Contraente a REF ai sensi del Contratto e riferiti alle 12 mensilità contrattuali, rispetto alle quali l'episodio ha avuto luogo. I suddetti limiti di responsabilità non si applicano alla Contraente nel caso di corrispettivi da esso dovuti in forza del Contratto.

16.3. Esclusioni. Nessuna delle Parti sarà responsabile per: (a) Danni indiretti, incidentali, punitivi, speciali o consequenziali derivanti da o in relazione al Contratto; (b) perdita di dati (fatta eccezione per la responsabilità di REF di ripristinare i dati dai backup disponibili); oppure (c) perdita di profitti (eccetto per quanto riguarda i Corrispettivi); persino nei casi in cui tali Danni o perdite indicate nei punti da (a) a (c) avrebbero potuto essere previsti o impediti.

16.4. Cause di forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile per Danni o incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto se dovuti a circostanze di forza maggiore. Se tali circostanze provocano carenze sostanziali nei Servizi e continuano per più di 30 giorni, ciascuna delle Parti potrà cessare i Servizi interessati dandone comunicazione all'altra Parte non appena possibile.

La Clausola n. 17 - INDENNIZZO - è modificata come segue:

17.1. Indennizzo da parte di REF. REF terrà integralmente indenne la Contraente dai Danni da questo sostenuti come conseguenza di rivendicazioni di terzi che sostengano che i Servizi abbiano leso i loro Diritti di Proprietà Intellettuale nelle sedi in cui REF ha concesso alla Contraente di utilizzare i Servizi, fatte salve le ipotesi in cui i Danni derivino da: (a) la combinazione del Servizio in tutto o in parte con altri prodotti o tecnologie non forniti da REF; (b) modifiche del Servizio, in tutto o in parte, diverse da quelle apportate da REF o dai suoi collaboratori; (c) uso di una versione del Servizio dopo che REF ha comunicato alla Contraente il requisito di utilizzare una versione successiva coerente con i diritti di terzi; oppure (d) violazione del Contratto da parte della Contraente tale da violare i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Tale obbligo di indennizzo si estenderà agli Affiliati della Contraente ai quali la Contraente abbia reso disponibili i Servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

17.3. Opzioni di rimedio di REF. REF, fermo quanto previsto al punto 17.1, rimedierà a violazioni presunte o possibili di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi nei seguenti modi: (a) assicurandosi il diritto per la Contraente di continuare a usare il Servizio in conformità al presente Contratto; (b) sostituendo le Informazioni e/o le Dotazioni in questione con informazioni e dotazioni sostitutive che non alterino la natura fondamentale del Servizio in questione; oppure (c) intraprendendo le azioni indicate nella Clausola 11.1 (Fattori esterni).

17.4. Indennizzo da parte della Contraente. La Contraente terrà indenne REF e i suoi Affiliati da Danni da essi subiti in conseguenza di una rivendicazione di terzi (a) qualora si accerti che l'utilizzo delle Dotazioni della

Contraente abbia violato Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; (b) qualora la Contraente (ovvero suoi Affiliati, suoi collaboratori esterni o altri terzi allo stesso Contraente riconducibili) abbia utilizzato i Servizi, incluse comunicazioni e reti, in violazione del Contratto; oppure (c) presentata da persone che accedono a qualsiasi parte del Servizio tramite la Contraente (fatti salvi gli obblighi di indennizzo da parte di REF ai sensi della clausola 17.1 (Indennizzo da parte di REF)).

17.5. Trattamento delle rivendicazioni. Il punto è eliminato.

La Clausola 18 - VARIE - è modificata come segue:

18.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto devono essere per iscritto e inviate tramite email, PEC, posta raccomandata, corriere o fax, oppure consegnate di persona all'indirizzo indicato sull'ultimo Ordine stipulato dalle parti (o eventualmente ad altro indirizzo comunicato più di recente all'altra parte). Tuttavia, REF potrà inviare comunicazioni tecniche od operative, o notifiche di restrizioni di Fornitori Terzi, tramite pubblicazione sul Portale clienti o all'interno dei Servizi stessi. Le notifiche di violazioni del Contratto dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, così come eventuali comunicazioni che riguardino eventuali violazioni di diritti di terzi o modifiche dei servizi a tali violazioni connesse, dovranno comunque essere inviate tramite PEC o raccomandata A/R.

18.2. Legge applicabile e giurisdizione competente (foro esclusivo). Il Contratto e ogni eventuale controversia o rivendicazione da esso derivante o in relazione ad esso saranno governati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana ed in particolare dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dal Codice Etico, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabile sul sito internet www.sogei.it; dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004; dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.50/2016; dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.; dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81; dal Patto di integrità; dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016; dalla L. n. 120/2020. Ciascuna delle Parti acconsente a che tutte le controversie o rivendicazioni derivanti da o in relazione al Contratto siano soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

18.3. Cessione. E' fatto divieto a REF di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte di REF degli obblighi di cui al presente punto, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Sogei non potrà cedere o trasferire alcun diritto od obbligo derivante dal Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo l'intervento di disposizioni normative vincolanti.

18.4. Diritti di terzi: Le clausole 4.1 (Obblighi delle Parti), 5 (Permessi e restrizioni di utilizzo), 6 (Restrizioni di Fornitori Terzi), 7 (Proprietà Intellettuale e Feedback), 11.8 (Eliminazione o restituzione di informazioni e Dotazioni), 12 (Riservatezza), 14 (Controlli, nei limiti di seguito indicati), 15 (Esclusioni), 16 (Limitazioni di responsabilità), 17.4 (Indennizzo da parte della Contraente), e 17.5 (Trattamento delle rivendicazioni) sono a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di REF nella stessa misura in cui sarebbero a beneficio di REF. Le limitazioni ed esclusioni indicate nella clausola 16 (Limitazioni di responsabilità) si applicheranno a tutti i destinatari di tali rivendicazioni, così che la responsabilità totale non ecceda quella applicabile a un singolo destinatario di una rivendicazione. La clausola 14 troverà applicazione a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di REF, ma in ogni caso solo ed esclusivamente per il tramite e su iniziativa di REF, i Fornitori terzi e gli Affiliati di REF potranno esercitare i diritti ed effettuare i controlli.

La Clausola 19 - DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE - è modificata come segue:

Il termine “Allegato” deve considerarsi non apposto.

Il termine “Canone”: si intende l’importo dovuto dalla Contraente a REF per i Servizi e prestazioni indicati nei relativi Ordini.

Il termine “Contraente” indica la Sogei S.p.A.

Il termine “Contratto” si intende modificato come segue: il presente Accordo, l’Allegato 1 “Contratto Quadro”, l’Allegato 2 “Informazioni”, l’Allegato 3 “Software”, l’Allegato 4 “Servizi Professionali”), l’Allegato 5 - Capitolato Tecnico” e l’Allegato 6 (dichiarazione d’offerta), tutti come modificati dal presente Accordo. Resta inteso che le Dichiarazioni di Accesso e gli Ordini sono vincolanti esattamente come qualsiasi altro termine o condizione contrattuale.

Il termine “Contratto Quadro” si intende riferito all’Allegato 1, come modificato dal presente Accordo.

Il termine “Corrispettivi Accessori” si intende modificato come segue:

Corrispettivi Accessori - quei costi che sono indicati sull’Ordine o sui relativi allegati come Corrispettivi Accessori, o che sono indicati nel Contratto come corrispettivi aggiuntivi ai Canoni, inclusi: (a) corrispettivi per installazione, trasferimento e rimozione; (b) corrispettivi per certi articoli di supporto come quelli descritti nella Clausola 9.3 (Eccezioni al supporto); (c) corrispettivi per reti e strutture di comunicazione usate per fornire i Servizi; e (d) corrispettivi per informazioni, materiali e altri servizi forniti da terzi (quali borse mercati o altri fornitori di informazioni).

Il termine “REF” - Refinitiv S.p.A.

Il termine “Sogei” - Sogei S.p.A. - Società Generale d’Informatica.

Il termine “Committente” - la Sogei.

Il termine “Amministrazione” -le strutture organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze, della Corte dei conti, del DIPE, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura. Si precisa che con il termine “Affiliato” della Contraente si fa riferimento all’Amministrazione.

Tutte le altre clausole e definizioni rimangono invariate.

Le Parti sono vincolate dall’Allegato “GDPR”, salve le modifiche espressamente convenute, nel precedente art.13.

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono, altresì, le seguenti clausole aggiuntive al Contratto Quadro.

Clausola n.20 - PERSONALE IMPIEGATO E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

20.1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

20.2 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

20.3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

20.4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

20.5 Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Sogei e/o all'Amministrazione, con congruo preavviso, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del Contratto.

20.6. REF riconosce alla Committente la facoltà di richiedere, con comunicazione debitamente e ragionevolmente motivata, la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso REF si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro un termine ragionevole, e a garantire la continuità del team di lavoro.

20.7 Qualora le prestazioni contrattuali debbano svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione, REF riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere, dando evidenza della motivazione, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte della Sogei di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

20.8 Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Sogei. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 7, Sogei si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. REF, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

20.9. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.

20.10. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

20.11. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

20.12. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale subappaltatore o Affiliati di Ref, si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il contratto.

20.13. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso <ove applicabile il subappaltatore ed il cottimista>), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

20.14. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore <ove applicabile o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi> impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

20.15. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore <ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016: oppure dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente>.

20.16. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Clausola n.21 - FATTURAZIONE

21.1. Restano ferme le previsioni di cui alla clausola 3 del Contratto Quadro, come modificate dal presente Accordo.

21.2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

21.3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

21.4. Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

21.5. REF prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio XXXXXXXX, il Codice Identificativo Gare (CIG) 8656497F4B, nonché il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali REF si impegna ad attenersi.

21.6. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

21.7. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, come previsto nel D.Lgs 231/2002 e smi e nel rispetto della precedente clausola 3.

21.8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della

Sogei, al numero di fax 06 50258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di REF o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

21.9. La Società, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata l. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

21.10. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

21.11. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione dei servizi devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:

- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

21.12 In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

21.13 I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

Clausola n.22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

22.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, REF si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

22.3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita Clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

22.4. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

22.5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà inserita l'ipotesi di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, REF si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

22.6. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

22.7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

22.8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti a REF mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di TR medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Clausola n. 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

23.1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

23.2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

23.3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.

23.4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

23.5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Clausola n.24 - CAUZIONE

24.1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

24.2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

24.3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

24.4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

24.5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

24.6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

24.7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

24.8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

24.9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

24.10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Clausola n. 25 - Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa

25.1 Fermo restando quanto previsto alle Clausole n. 15 e 16, REF assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di REF quanto della Sogei e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

25.2. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

25.3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative richieste e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

25.4. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Clausola n. 26 - PENALI

26.1 In relazione al servizio di manutenzione e supporto della piattaforma TREP-RT di cui alla clausola 7bis dell'Allegato 3 "Software", sulla base dei controlli effettuati trimestralmente: in relazione all'onere previsto dalla clausola 7bis.3 dell'Allegato 3 "Software" per ogni ora di ritardo nella comunicazione del numero di ticket e del livello di severità assegnato, la Contraente applicherà una penale pari ad un ottavo dell'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software"; la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software" per ogni punto percentuale di scostamento, che sia imputabile a REF, rispetto alle soglie fissate alla Clausola 7bis punto 6 dell'Allegato "Software" in relazione ai Problemi di Livello di Severità 1 e 2.

26.2 In relazione all'erogazione del servizio di supporto al sistema ITTV di cui alla Clausola 7quater dell'Allegato 3 "Software", per ogni giorno lavorativo di ritardo che sia imputabile a REF, rispetto al termine di consegna della pianificazione dell'intervento di ripristino del funzionamento del Sistema e per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività previste nella pianificazione, di cui al punto 5 della Clausola 7ter dell'Allegato 3 "Software", la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) della somma dell'importo complessivo dei servizi di cui alle clausole 11 punto 1 e 11 punto 2 dell'Allegato 3 "Software".

26.3 In relazione all'erogazione del servizio di assistenza su chiamata di cui alla Clausola 2ter dell'Allegato 4 "Servizi Professionali", per ogni giorno lavorativo di ritardo che sia imputabile a REF, rispetto al termine di comunicazione della data di intervento di cui alla Clausola 2ter punto 4, o rispetto al termine per l'intervento di cui alla Clausola 2ter punto 5, la Contraente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) della somma dell'importo complessivo relativo dei servizi di cui alla clausola 12 punto 2 dell'Allegato 4 "Servizi professionali".

26.4 Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. Personale impiegato e inadempienze contributive e retributive, la Committente applicherà la penale una tantum pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.

26.5 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

26.6 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

26.7 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere, anche per causali diverse da quelle di cui alla presente Clausola, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa; restano ferme le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

26.8 La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente Clausola, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla Clausola n. 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

26.9 Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva non superabile pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui alla clausola 3, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, ferme restando le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

Clausola n. 27 - SUBAPPALTO

27.1. <eventuale> Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

27.2. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

27.3. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Clausola n. 28 - TRASPARENZA DEI PREZZI

28.1. REF espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

28.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero REF non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

28.3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Clausola n. 29 - RECESSO

29.1 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato dell'Impresa siano condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati indicati nell'art. 80 co. 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero qualora intervenga una fattispecie di cui all'art. 80 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, REF ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

29.2. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

29.3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

29.4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

29.5. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Clausola n. 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

30.1. REF prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente Contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

30.2 REF si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori che siano obbligatorie per legge.

Clausola n. 31 - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione:

31.1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

31.2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali.

31.3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

31.4. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

31.5. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

31.6. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

31.7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CLAUSOLA N. 32 CLAUSOLA BEST CUSTOMER

32.1. REF dichiara di aver applicato al Contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela, a parità di condizioni contrattuali rispetto ad altri clienti; in caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'impresa il risarcimento dei danni subiti nei limiti di cui agli artt. 15 e 16 nonché di esercitare la risoluzione del Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CLAUSOLA N. 34 ORDINI

34.1 In ogni Ordine sottoscritto tra le parti:

- la frase "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse, costi di abbonamento di terzi, commissioni di cambio, costi e dazi" deve intendersi sostituita come segue: "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse";
- la frase "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione non esclusiva del Foro di Milano" deve intendersi sostituito come segue "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma".

CLAUSOLA 35 - INCOMPATIBILITÀ

35.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

35.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Le Parti sono vincolate dall'Allegato 2 "INFORMAZIONI", salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

La Premessa - è modificata come segue:

Le Parti sono vincolate dal presente Allegato "Informazioni", come modificato con l'Accordo.

La Clausola 9 - DICHIARAZIONI DI ACCESSO - è modificata come segue:

9.1 La Contraente dovrà completare le Dichiarazioni di Accesso nel caso in cui la Contraente controlli o sia tenuto a fornire accesso a un Servizio ai suoi Utenti o clienti finali o il loro utilizzo dello stesso. REF comunicherà alla Contraente quando e in quale formato inviare tali Dichiarazioni di Accesso a REF. La Contraente dovrà assicurarsi di completare accurate Dichiarazioni di Accesso e di mantenere sistemi e procedure efficaci di controllo interno per stabilire e verificare le informazioni contenute in ogni Dichiarazione di Accesso. La Contraente deve fornire a REF dettagli scritti su tali sistemi e procedure su

richiesta di REF. REF potrà richiedere alla Contraente di condurre controlli sull'utilizzo e di comunicarne i risultati a REF. Le Dichiarazioni di Accesso sono usate per determinare i Corrispettivi dovuti; tuttavia, REF e i suoi Fornitori Terzi si riservano il diritto di applicare corrispettivi aggiuntivi laddove le Dichiarazioni di Accesso contengano degli errori, accertati mediante una procedura di verifica in contraddittorio tra le parti.

Si aggiunge la Clausola n.15 - CORRISPETTIVI - è modificata come segue:

15.1 I corrispettivi massimi per i servizi informativi, sono quelli indicati nell'allegato 6 "Dichiarazione d'Offerta". Si applica quanto previsto dalla clausola 3 dell'Accordo.

Le Parti sono vincolate dall'Allegato 3 "SOFTWARE", salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

La Premessa - è modificata come segue:

Le Parti sono vincolate dal presente Allegato 3 "Software", come modificato con l'Accordo.

La Clausola n.1 - AMBITO - è modificata come segue:

1.1 Il presente Allegato "Software" si applica ogni volta che la Contraente sottoscrive una licenza per il Software e ogni volta che la Contraente acquista servizi di manutenzione e supporto. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato Software ma non definiti alla Clausola 10 infra sono definiti nel Contratto quadro, come modificato dall'Accordo.

1.2 In alcuni casi, diritti aggiuntivi o modificati rispetto a quelli previsti dal presente Allegato Software saranno inclusi in un Ordine.

La clausola n.3 - ACCETTAZIONE - è modificata come segue:

3.2 In corso di Contratto Sogei effettuerà la verifica di conformità relativamente ai Servizi di cui alle successive clausole 7 BIS e 7 TER volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle prescrizioni e dei livelli di servizio.

3.3 Tali verifiche verranno avviate e concluse entro 5 giorni lavorativi dal termine del trimestre di riferimento, subordinatamente all'invio della prescritta "reportistica" da parte di REF.

3.4 La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico. All'esito della verifica verrà sottoscritto il Rapporto di Fine Intervento.

3.5 La Contraente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3.6 Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute ogni volta che verrà richiesto un intervento ed all'esito dello stesso.

3.7 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo Rapporto di fine intervento verrà considerata quale "Data di Accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente, fermo restando quanto previsto alla clausola 3.1-bis del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

3.8. Per quanto qui non espressamente disciplinato in ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità e agli adempimenti ad esse connesse, si rinvia a quanto previsto alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, come modificato dal presente Contratto.

La Clausola n. 7 - SUPPORTO SOFTWARE - è modificata come segue:

7.6 “Resta inteso che l’adempimento da parte di REF degli obblighi di cui al presente articolo verrà verificato mediante l’applicazione dei livelli di servizio di cui al seguente art. 7-bis”.

Viene introdotta la

Clausola 7 BIS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT

7bis.1 Il servizio di manutenzione e supporto della piattaforma TREP-RT è volto ad individuare e rimuovere le cause dei Malfunzionamenti dei prodotti software e dei servizi erogati da REF ed a fornire informazioni tecniche sui prodotti stessi e a supportare la Contraente nel corretto utilizzo della piattaforma TREP-RT. Il servizio sarà basato su un primo livello effettuato da remoto, a cura del technical help desk di REF, e su un eventuale secondo livello espletato in modalità on-site da personale tecnico specializzato di REF.

7bis.2 Il servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la consulenza telefonica sull'utilizzo dei prodotti; il supporto per l'individuazione del componente in errore a fronte di eventuali malfunzionamenti e l'indicazione delle azioni necessarie per la loro risoluzione; l'invio delle migliorie, correzioni ed aggiornamenti dei prodotti e della relativa documentazione; la consegna di ogni tipo di update dei prodotti, a parità di funzionalità, dove per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti; l'intervento on-site per il problem determination e la rimozione dei Malfunzionamenti.

7bis.3 Il servizio, da erogarsi in lingua italiana, sarà prestato da REF dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, escluse le festività. Sogei e/o l'Amministrazione e/o terzi da esse incaricati comunicheranno a REF i Malfunzionamenti, evidenziandone ogni opportuna caratteristica ed il relativo livello di severità, mediante contatto telefonico al/ai numero/i verde di REF 800 929 081 (per questioni tecniche) / 800 929 080 (per questioni relative all'utilizzo), o tramite portale di REF, la quale, nel corso di detto contatto telefonico/elettronico o in risposta alla segnalazione tramite portale, provvederà a comunicare al chiamante il numero di ticket ed a confermare o modificare il livello di severità assegnato a ciascuna chiamata, entro due ore dalla chiamata, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 26 dell'Accordo.

7bis.4 Dall'ora della comunicazione del numero del ticket decorreranno i termini per l'eliminazione dei Malfunzionamenti segnalati.

7bis.5 Le richieste di intervento verranno gestite da REF tramite un tecnico specializzato. Su base trimestrale REF, su richiesta della Contraente e/o dell'Amministrazione, metterà a disposizione una reportistica che darà conto delle richieste di intervento, ed in particolare del momento in cui sono state eseguite, e del loro esito.

7bis.6 REF si obbliga a ripristinare la funzionalità dei prodotti e dei servizi della piattaforma, entro i seguenti termini perentori, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 26 come introdotta con il presente Accordo:

- a) livello di Severità 1, nel 95% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro le 8 (otto) ore lavorative, dall'“apertura della chiamata”, e, nel restante 5%, entro 2 (due) giorni lavorativi, dall'“apertura della chiamata”;
- b) livello di Severità 2, nel 90% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro i 2 (due) giorni lavorativi, dall'“apertura della chiamata” e, nel restante 10%, entro 4 (quattro) giorni lavorativi, dall'“apertura della chiamata”;

- c) livello di Severità 3, nel 80% dei casi, consuntivati su base trimestrale, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi, dall'“apertura della chiamata” e, nel restante 20%, si richiede una condivisione tra le parti di un piano dell'intervento di ripristino.

7bis.7 Ai fini del rispetto dei suddetti termini, si precisa che per “tempo di ripristino” si intende l'intervallo di tempo tra l'apertura della chiamata e la risoluzione dello stesso, anche tramite workaround (i.e. soluzione temporanea) o l'effettuazione di una riparazione d'emergenza o l'implementazione di una procedura operativa alternativa che elimini l'impatto del guasto e/o Malfunzionamento rilevante. In ogni caso REF continuerà ad adottare ogni misura ragionevole al fine di correggere definitivamente il malfunzionamento.

7bis.8 Ai fini della valutazione dei livelli, di cui al precedente comma 6:

- livello di Severità 1 - indica una situazione di emergenza nella quale sia il sistema primario che quello secondario producano risultati non corretti ovvero risultino gravemente non funzionanti e nella quale una molteplicità di Utenti riscontri contemporaneamente i medesimi problemi;
- livello di Severità 2 - indica una situazione nella quale una funzione essenziale del Software non sia operativa, produca una perdita di funzionalità o una prestazione non efficiente per uno o più Utenti, ma rispetto alla quale sia comunque disponibile una soluzione temporanea o un sistema di standby;
- livello di Severità 3 - indica un problema minore del Software con un impatto di modesta rilevanza per gli utenti o sul sistema informatico interno all'Amministrazione.

7bis.9 REF si impegna a dare pronta comunicazione alla Contraente e/o all'Amministrazione dell'implementazione ed attivazione di una soluzione temporanea di malfunzionamento (i.e. workaround).

7bis.10 Entro un periodo di tempo ragionevole, a partire dalla comunicazione, di cui al comma precedente, REF trasmetterà via mail alla Contraente e/o all'Amministrazione una stima delle modalità e dei tempi necessari per la risoluzione in via definitiva del problema e/o del malfunzionamento rilevante oggetto di workaround.

7bis.11 Resta espressamente inteso che nessuna penale troverà applicazione, nel caso in cui REF implementi ed attivi una soluzione temporanea del problema.

Viene introdotta la

Clausola 7 TER - SERVIZIO DI LOCAZIONE LICENZE DELLA PIATTAFORMA TREP-RT

7ter.1 Il servizio di Locazione licenze della Piattaforma TREP-RT ha per oggetto la fornitura del diritto d'uso delle licenze del software della Piattaforma TREP-RT e della sua documentazione.

7ter.2 Il servizio di Locazione licenze della piattaforma TREP-RT comprende il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT disciplinato alla precedente Clausola 7 bis.

Viene introdotta la

Clausola 7 QUATER - SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO AL SISTEMA ITTV

7quater.1 Il servizio di supporto relativo al Sistema ITTV comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione dei servizi necessari a mantenere e/o riportare il Sistema ITTV in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche da apportare al Sistema stesso per elevarne il grado d'affidabilità, migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. Il servizio di supporto relativo al “Sistema ITTV” comprende altresì ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti.

7quater.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio comprende: l'invio delle migliorie, correzioni e aggiornamenti del Sistema ITTV e della relativa documentazione; la consulenza telefonica sull'utilizzo del Sistema; il supporto, eventualmente on-site, per l'individuazione del componente in errore a fronte di malfunzionamenti e l'intervento per la loro rimozione.

7quater.3 Il servizio di supporto dovrà essere richiesto via mail o telefono al Responsabile del Contratto di REF.

7quater.4 Il servizio di supporto relativo al “Sistema ITTV” sarà prestato da REF dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, escluse le festività.

7quater.5 Nel caso in cui REF non sia in grado di eliminare un malfunzionamento del Sistema ITTV entro 24 ore dalla segnalazione, si impegna a fornire alla Contraente, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, una pianificazione dell'intervento che indichi le modalità ed i tempi stimati per la eliminazione del malfunzionamento.

La Clausola n. 8 - MODIFICHE E OBSOLESCENZA - è modificata come segue:

8.1. Obsolescenza. La Clausola 11.2 del Contratto quadro non si applica al Software. REF potrà rendere obsoleti: (i) una versione precedente di un prodotto Software, con preavviso di almeno sei mesi successivamente alla disponibilità generale di un Aggiornamento o Upgrade (sia esso designato con lo stesso nome o con uno diverso); e (ii) qualsiasi prodotto Software nel complesso, o qualsiasi Supporto Software, con preavviso di almeno 24 mesi. REF non avrà alcun obbligo di fornire o supportare prodotti Software obsoleti o versioni obsolete dei prodotti Software al termine di tali periodi di preavviso. Il Contratto continuerà ad applicarsi nel caso di obsolescenza di versioni come descritto in (i) ma cesserà in merito all'obsolescenza di un prodotto software come descritto in (ii) qui sopra. In ogni caso REF, ove ne disponga, renderà disponibili le fix patch precedenti.

La Clausola n.10 - DEFINIZIONI - è modificata come segue:

PERIODO DI GARANZIA: indica un periodo di 365 giorni a partire dalla data di accettazione del Software all'esito della verifica di conformità.

MALFUNZIONAMENTO - un'anomalia funzionale oppure un cattivo o difettoso funzionamento di un prodotto software o di un servizio REF o più in generale qualsiasi difformità di funzionamento di un prodotto software o di un servizio rispetto alla propria documentazione. L'anomalia, o il cattivo o inadeguato funzionamento, può riguardare un singolo prodotto o servizio oppure una pluralità di prodotti o servizi o anche un mix di prodotti e servizi erogati da REF.

SISTEMA ITTV - Per Sistema ITTV si intende il Sistema di Indicizzazione Titoli a Tasso Variabile.

Viene introdotta la

Clausola n.11 - CORRISPETTIVI

11.1 I corrispettivi massimi per i servizi di **Locazione licenze della Piattaforma TREP-RT (versione 3) e Manutenzione Piattaforma TREP-RT e Supporto al sistema ITTV**, sono quelli indicati nell'allegato 6 “Dichiarazione d’Offerta”. Si applica quanto previsto dalla clausola 3 del Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

Le Parti sono vincolate dall'Allegato 4 “SERVIZI PROFESSIONALI”, salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

La Premessa - è modificata come segue:

Le Parti sono vincolate dal presente Allegato 4 “Servizi Professionali”, come modificato con l'Accordo.

La Clausola n.1 - AMBITO - è modificata come segue:

1.1. Il presente Allegato Servizi Professionali si applica ogni volta che la Contraente sottoscrive Servizi Professionali quantificati e definiti in un Ordine. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato Servizi Professionali sono definiti nel Contratto quadro, Allegato 1 all'Accordo, o alla clausola 11 infra.

La Clausola n.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI - viene modificato come segue:

2.1 REF fornirà alla Contraente i Servizi Professionali identificati nel presente Allegato e nell'Ordine. I Servizi Professionali saranno forniti presso le sedi di Refinitiv, salvo che nell'Ordine non venga specificamente previsto un altro Sito, nel qual caso saranno forniti presso tale Sito.

Clausola n.2bis - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU CHIAMATA

2bis.1 L'Impresa si impegna ad erogare il Servizio di Supporto Specialistico su chiamata sulla Piattaforma TREP-RT, attraverso l'utilizzo di risorse professionali dotate di conoscenze specialistiche in materia.

2bis.2 REF, nell'ambito del servizio, si impegna a mettere a disposizione la figura professionale del "System Integrator", ovvero una risorsa equivalente, opportunamente formata per svolgere attività quali:

- l'installazione, la configurazione e la personalizzazione di specifici programmi della Piattaforma TREP-RT o ad essi collegati e che si renderanno necessarie in relazione agli ambiti progettuali che saranno intrapresi dalla Sogei ovvero dall'Amministrazione;
- il supporto specialistico in occasione di attività nei CED che potrebbero inficiare il corretto funzionamento della piattaforma TREP-RT;
- il supporto consulenziale, sia funzionale che tecnico, per un impiego ottimale della piattaforma TREP-RT e del Sistema ITTV all'interno del sistema informativo della Sogei o dell'Amministrazione.

2bis.3 La Contraente richiederà l'attivazione del servizio a REF mediante chiamata diretta al numero telefonico del responsabile del Contratto di REF nei giorni feriali dalle ore 8.00-18.00, cui seguirà comunque conferma via e-mail. Ai fini della decorrenza del termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto si intende valida la comunicazione via e-mail.

2bis.4 REF si impegna a comunicare via e-mail alla Sogei, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta via email di cui al precedente comma, la data dell'intervento ed il nominativo della risorsa incaricata, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 26 dell'Accordo.

2bis.5 Il servizio dovrà comunque essere erogato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto precedente, salvo diversi termini che dovranno essere approvati da Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui alla Clausola n. 26 dell'Accordo.

2bis.6 Il servizio sarà svolto di norma durante il normale orario di lavoro, entro l'arco temporale dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. Eccezionalmente potrà essere chiesto all'Impresa di erogare il servizio al di fuori di questo orario qualora le attività richieste possano creare un disservizio alla normale operatività della piattaforma.

2bis.7 Al termine di ogni intervento, REF dovrà consegnare alla Contraente un "Rapporto di Fine Intervento", contenente la data di inizio intervento, la data di fine intervento, la descrizione delle attività svolte, nonché la data di consegna del Rapporto medesimo.

2bis.8 Contestualmente alla consegna del Rapporto di cui al precedente punto, la Contraente, dopo aver verificato la conformità delle attività svolte rispetto a quanto indicato dall'Impresa, dovrà sottoscrivere il "Rapporto di Fine Intervento". La data di sottoscrizione risultante da tale Rapporto verrà considerata quale "Data di accettazione dell'intervento".

2bis.9 L'Impresa, con cadenza trimestrale, dovrà inviare alla Sogei un "Consuntivo attività" contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento; tale Consuntivo, se approvato, servirà come base per la fatturazione.

2bis.10 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Contraente applicherà le penali previste, ferma restando la facoltà della Contraente di risolvere il presente Contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 cod. civ.

La Clausola n.3 - OBBLIGAZIONI DELLA CONTRAENTE E GESTIONE DELLE SCADENZE - è modificata come segue:

3.1. I servizi oggetto del Contratto non danno origine a rischi interferenti, pertanto gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti sono pari a zero. Le Parti, con riguardo ai servizi da rendersi presso le sedi della Contraente o dell'Amministrazione, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

3.2. La prestazione di Servizi Professionali è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti da parte della Contraente: (a) fare in modo che il Direttore dell'Esecuzione cooperi e collabori con REF durante l'intero periodo di prestazione dei Servizi Professionali secondo le competenze di legge; (b) fornire al personale di REF, l'accesso ai Siti e alle attrezzature, ai sistemi e ai servizi tecnici di cui potrebbe ragionevolmente aver bisogno per la prestazione dei Servizi Professionali, fatto salvo quanto previsto nella Clausola 8 *infra*; (c) garantire che REF, abbia la piena cooperazione del personale tecnico e direttivo della Contraente e di eventuali terze Parti che abbiano le competenze, l'esperienza e le conoscenze appropriate che REF potrebbe ragionevolmente richiedere; (d) fornire a REF informazioni, specifiche o istruzioni con sufficiente dettaglio, accuratezza e completezza come ragionevolmente richiesto da REF; (e) garantire che tutte le attrezzature, i sistemi operativi e altri software che la Contraente richiede a REF di utilizzare o modificare e tutti i materiali o le informazioni fornite a REF siano di proprietà della Contraente o che la Contraente abbia i diritti necessari per autorizzare REF a usarli e modificarli; (f) adempiere a tutti gli eventuali altri obblighi o vincoli specificati nell'Ordine.

3.3 Qualora REF sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi quale conseguenza di mancanze o ritardi della Contraente nell'adempiere ai propri obblighi definiti dal Contratto, REF avrà diritto di: a) richiedere un incontro con il direttore dell'esecuzione ed il responsabile del procedimento della Contraente e la Contraente dovrà garantire un incontro per discutere e ove applicabile concordare i motivi e le conseguenze di tale mancanza o ritardo; b) inviare un CCN (come definito nella successiva clausola n. 5) da fare sottoscrivere alla Contraente, che stabilisca eventuali emendamenti alle disposizioni del Contratto che siano conseguenza di tale ritardo o mancanza da parte della Contraente, incluse i Canoni e/o le Scadenze. La Contraente non dovrà trattenere o ritardare senza ragionevole motivazione l'accordo ai sensi della presente clausola 3.3, ferma restando la facoltà della Contraente stesso di formulare proposte di modifica al contenuto del CCN proposto.

3.5 Qualora le prestazioni contrattuali debbano svolgersi presso gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, REF prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Sogei e/o di terzi autorizzati. REF si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei,

dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

3.6 REF dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

3.7 REF garantisce, in ogni caso, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo affinché i prodotti software ed i programmi utilizzati nell'ambito del presente Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Sogei e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Sogei riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

3.8. Per quanto qui non espressamente previsto, si applica la clausola 20 del Contratto.

La Clausola n. 4 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE - è modificato come segue:

Clausola n. 4 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEI SERVIZI PROFESSIONALI

4.1 In corso di Contratto Sogei effettuerà la verifica di conformità di ogni attività ed intervento richiesto ed erogato relativamente ai Servizi Professionali volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle prescrizioni, o degli eventuali livelli di servizio, espressi nell'Ordine.

4.2 Tali verifiche verranno avviate e concluse entro 5 giorni lavorativi dal termine del trimestre di riferimento, subordinatamente:

- alla consegna da parte di REF di ogni "Rapporto di Fine Intervento", contenente la data di inizio intervento, la data di fine intervento, la descrizione delle attività svolte, nonché la data di consegna dello stesso Rapporto.

4.3 Sogei, dopo aver verificato la conformità delle attività svolte rispetto a quanto indicato dall'Impresa, sottoscriverà il "Rapporto di Fine Intervento".

4.4 La Contraente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4.5 La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico. All'esito della verifica verrà sottoscritto il Rapporto di Fine Intervento.

4.6 Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute ogni volta che verrà richiesto un intervento ed all'esito dello stesso.

4.7 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo Rapporto di fine intervento verrà considerata quale "Data di Accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente, fermo restando quanto previsto alla clausola 3.1.bis del Contratto Quadro.

4.8. Per quanto qui non espressamente disciplinato in ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità e agli adempimenti ad esse connesse, si rinvia a quanto previsto alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, come modificata dal presente Contratto.

La Clausola n.5 - CONTROLLO DELLE MODIFICHE - è modificata come segue:

5.1. Ciascuna delle parti potrà richiedere modifiche rispetto ad un singolo Ordine ai Servizi Professionali, ai Prodotti Finali e/o alle proprie Specifiche, alle Scadenze o ai Canoni, inviandone richiesta all'altra parte per iscritto (incluso per email), con la dicitura "Change Control Request".

5.2. REF o la Contraente condurranno una valutazione iniziale di tale richiesta di modifica, anche chiedendo maggiori informazioni all'altra parte ove necessario, e risponderanno (tramite raccomandata A/R o via PEC), dichiarando se in principio sono pronte ad accettare la richiesta. Le Parti potranno rifiutare una richiesta di modifica, agendo ragionevolmente.

5.3. Le Parti dovranno cooperare e fornire informazioni e assistenza al fine di rispondere a una richiesta di modifica non appena ragionevolmente fattibile.

5.4. Ove l'altra Parte acconsenta in principio a una modifica, la medesima preparerà e invierà alla Parte richiedente una nota formale di controllo di modifica (una "CCN", Change Control Note) che indichi: (i) l'ambito e l'impatto della modifica, incluse le modifiche all'ambito delle Specifiche e delle Scadenze; e, ove applicabile (ii) qualsiasi altra modifica consequenziale richiesta alle disposizioni del Contratto, inclusi i Canoni, a seconda dei casi.

5.5. Nessuna modifica richiesta avrà effetto fino a che ciascuna delle Parti non avrà firmato la relativa CCN.

La Clausola n.6 - PERMESSI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO - è modificata come segue:

6.1 Conformemente alle condizioni del presente Accordo, REF concede alla Contraente il permesso limitato, non esclusivo e non trasferibile (fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 19 dicembre 2003 nelle forme di cui al successivo art. 7.3), di utilizzare Prodotti Finali durante il periodo di validità nella misura necessaria per una opportuna fruizione dei Servizi Professionali. Qualora il Prodotto Finale includa configurazioni o modificazioni del Software standard o di altri Servizi di REF, il permesso di usare il Prodotto Finale è concesso sulla stessa base di quella che si applica al Software in questione o agli altri Servizi. Si noti che la Clausola 5.2 (Restrizioni di utilizzo) del Contratto quadro si applica ai Prodotti Finali.

La Clausola n. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - viene modificata come segue:

7.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 4 dell'Allegato Software, le Parti precisano quanto segue:

- a. REF trattiene la piena, illimitata ed esclusiva proprietà intellettuale sui Prodotti Finali oggetto del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto alle successive lettere b. e c.;
- b. REF concede a Sogei in licenza, nei termini di cui al presente Accordo, l'utilizzo dei Prodotti Finali, nonché delle relative modificazioni e configurazioni, fermi restando i diritti di cui all'art. 6 della Direttiva 19 dicembre 2003 e quanto previsto alla successiva clausola 7.3;
- c. Sogei acquista la piena e illimitata proprietà intellettuale sui prodotti realizzati esclusivamente per suo conto da REF e non destinati ad altro utilizzo, come ad esempio le personalizzazioni e parametrizzazioni del Software, ovvero la documentazione per uso esclusivamente locale.

7.2 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo è di esclusiva proprietà della Sogei e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

7.3 L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, a titolo oneroso servizi che consentono il riuso dei Prodotti Finali, ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.

7.4 Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.

7.5 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Sogei avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

7.6 Restano esclusi dalla titolarità della Sogei e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. Fermo restando quanto convenuto all'art. 7.1, la Contraente riconosce e accetta che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Prodotti Finali sviluppati da o per conto di REF come parte di un Ordine sono e restano di proprietà esclusiva di REF.

La Clausola n. 8 - PERSONALE

Il paragrafo 8.1. viene modificata come segue:

8.1. REF adotterà misure adeguate per garantire che il proprio personale addetto alla prestazione dei Servizi Professionali presso il Sito rispetti tutti i requisiti previsti dalla Contraente in materia di sicurezza e salute o di riservatezza in relazione a tale Sito che sono stati comunicati in precedenza.

La Clausola n.11 - DEFINIZIONI - è modificata come segue:

Criteri di Accettazione - i Criteri di Accettazione per i Prodotti Finali come descritti nella Clausola n. 4 e nell'Ordine.

Data di Accettazione del servizio - il momento in cui si conclude positivamente la verifica di conformità.

Prodotto Finale - qualsiasi prodotto finale o risultato da fornire alla Contraente in relazione a un Servizio professionale come stabilito nell'Ordine, escluse le Dotazioni della Contraente contenuti nei Prodotti Finali e il Software e la Documentazione standard forniti da REF.

Scadenze - le scadenze indicate nell'Ordine o nel Piano di lavoro per la prestazione dei Servizi Professionali e la consegna di eventuali Prodotti Finali.

Servizio Professionale - qualsiasi Servizio, come ad esempio servizi di implementazione, personalizzazione, supporto specialistico, formazione e consulenza, da prestare ai sensi dei requisiti specifici della Contraente, come indicato nell'Ordine o nel Piano di lavoro.

Specifica tecnica - se applicabile, la specifica funzionale e/o tecnica per un Prodotto Finale.

Clausola 12 - CORRISPETTIVI

12.1 I corrispettivi dei Servizi di Assistenza su chiamata, sono indicati nella Dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato 6 al presente Accordo.

12.2 Le Parti convengono che, relativamente ai Servizi di Assistenza su chiamata, l'unità di misura per gli interventi eseguiti in fascia ordinaria sarà l'ora, fatta eccezione per i casi di intervento 'on site', nei quali sarà la mezza giornata (4 ore) e, per quelli eseguiti in fascia fuori orario, sarà l'ora.

12.3 Si applica quanto previsto dalla clausola 3 del Contratto Quadro, così come modificato dal presente Contratto Quadro, come modificato dall'Accordo.

Si sottoscrivono il presente Accordo ed i suoi Allegati: l'Allegato 1 "Contratto Quadro Refinitiv", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Software", l'Allegato 4 "Servizi Professionali", l'Allegato 5 "Capitolato tecnico", l'Allegato 6 "Dichiarazione d'offerta

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.

(firmato digitalmente)

Refinitiv S.p.A.

(firmato digitalmente)